



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELL'UMBRIA

*Classifica: 34.43.01*

*Riferimento Ns. prot. n. 10475 del 23/05/2022*

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 82/05.

*Perugia, data del protocollo*

*Spett.le* Agenzia Forestale Regionale Umbria  
Via Pietro Tuzi, 7  
06128 – PERUGIA (PG)  
[agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it](mailto:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it)

- Oggetto:** CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli art. 14, c. 2 e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.  
Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 - Interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali.
- Intervento:** Approvazione del Progetto Definitivo denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Rasina nei Comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica – CUP E69J22001560001"
- Richiedente:** Agenzia Forestale Regionale Umbria.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, questo Ufficio esaminata l'istanza di cui in oggetto,

VISTO l'art. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 146, D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 25, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

VISTI gli elaborati grafici disponibili sul link: <https://cloud.afor.umbria.it/index.php/s/3JNDc4D3WKygQRJ>;

CONSIDERATO che il presente parere è inerente l'approvazione del Progetto Definitivo denominato "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Rasina nei Comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica";

VERIFICATO che il progetto prevede:

- Ricostruzioni, consolidamenti, rafforzamenti e riambientamenti vari delle sponde danneggiate dalle azioni erosive della corrente sulla traccia dei profili integri di monte e di valle disponibili, ottenuti mediante protezioni longitudinali al piede realizzate con interventi di ingegneria naturalistica di tipo consolidativo e riporti di materiale terroso locale opportunamente verdeggianti con lavorazioni di tipo antierosivo;
- Rafforzamento e consolidamento di un piccolo tratto di letto fluviale in erosione, a valle di un attraversamento stradale esistente, mediante la realizzazione di una protezione fondale che stabilizzi l'alveo ad una quota prefissata (minima del manufatto stradale portante in acciaio) e costituita da uno strato uniforme di scogli di grosse dimensioni tra loro accostati/incastrati;
- Miglioramento dell'efficienza idraulica delle sezioni di deflusso alterate nei tratti di interesse progettuale attraverso la riconfigurazione, regolazione e risagomatura di porzioni di alvei fluviali, con eliminazione degli elementi di ostacolo presenti nelle aree golenali (depositi alluvionali, alberature cadute, ammassi legnosi, ecc..) e la realizzazione di limitati interventi forestali sulla vegetazione ripariale;

CONSIDERATO che l'ambito di intervento risulta sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c), D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

ESAMINATO il Documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, con le cui valutazioni si concorda e che definisce un rischio di rinvenimenti archeologici che varia, a seconda dello specifico intervento, dal grado INCONSISTENTE al grado BASSO;

CONSIDERATO pertanto che non si rilevano nelle varie aree di intervento specifici elementi di interesse archeologico;

CONSIDERATO che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela paesaggistica,



tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni di competenza: Tutela paesaggistica:  
Poiché il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, questo Ufficio esprime **parere favorevole** di compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel rispetto della documentazione progettuale.

Tutela archeologica:

Sulla base dei dati ad oggi disponibili si ritiene di non dover procedere all'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 ss., art. 25, D.Lgs. 50/2016 e, conseguentemente, si comunica il **parere favorevole** di compatibilità archeologica al progetto proposto.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

In tale eventualità le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza continua e di tipo professionistico alle attività di movimento terra e, se necessario, modifiche o varianti al progetto.

Si evidenzia, ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i., che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Postriotti, al quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
Arch. Federica Galloni  
IL DELEGATO  
Arch. Maurizio Damiani  
*Firmato Digitalmente*  
*(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)*

FC / GP / VS

